



CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

**ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL
18/02/2026**

Ordinanza Sindacale

Prot. N. _____ del _____

Oggetto: MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA" - SABATO 21 FEBBRAIO 2026
ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA E ALIMENTI CONTENUTI IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO. DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE E AI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CON AL SEGUITO BOTTIGLIE O ALTRI CONTENITORI DI VETRO. DIVIETO DI UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY E PRODOTTI SIMILARI IN OCCASIONE DELLA SUDETTO MANIFESTAZIONE.

PREMESSO CHE:

- Dalle ore 15.00 alle ore 19:00 di sabato 21 febbraio 2026 si svolgerà la manifestazione denominata **"CARNEVALE IN PIAZZA"**;
- La manifestazione predetta prevede spettacoli di trattenimento nelle vie del Centro Storico e ZTL del Comune di Melzo;
- La manifestazione attende la partecipazione di numeroso pubblico;
- La natura della manifestazione ed il clima di festa indurranno ad un maggiore consumo di bevande;

RILEVATO CHE:

- L'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- Si rende necessario attuare ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana, a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano che prevede la numerosa partecipazione di persone anche di giovanissima età e preservare l'ambiente.

DATO ATTO CHE, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

CONSIDERATO che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro e che detti contenitori, in caso di rottura e di abbandono su suolo pubblico, possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO inoltre che, in occasione del Carnevale, sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone e a beni di proprietà pubblica o, in quanto sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nel getto di prodotti schiumogeni (bombolette spray schiuma da barba ed altri nebulizzatori) che, contenendo cluorofluorocarburi, possono arrecare seri danni alla salute;

RITENUTO opportuno di dover, al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione della manifestazione denominata "CARNEVALE IN PIAZZA", prevedere il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro, nonché, relativamente all'area interessata dalla manifestazione, il divieto di introduzione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro nonché dell'utilizzo delle bombolette spray (schiuma da barba e similari);

Visti:

- gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- il R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS);
- lo Statuto comunale.
- L'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 ad € 500,00;

ORDINA

Dalle ore 12.00 alle ore 20.00:

- A chiunque ed in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio di 350 mt. dal perimetro del luogo di svolgimento della manifestazione denominata "CARNEVALE IN PIAZZA" e comunque per tutte le vie del Centro Storico e ZTL del Comune di Melzo, lo stesso dicasi per le bombolette spray;
- Di non accedere all'area di svolgimento della manifestazione con bottiglie, recipienti e contenitori in vetro e con bombolette spray.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia:

- pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Melzo e sul sito istituzionale dell'Ente;
- comunicato a tutti i titolari delle attività interessate dalla presente ordinanza (esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, attività artigianali alimentari, esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ecc). Tale comunicazione deve considerarsi a titolo meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo;
- trasmesso alla Prefettura di Milano, alla Questura di Milano, al Commissariato di Polizia di Milano Lambrate, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Pioltello, alla Stazione dei Carabinieri di Melzo, all'Ufficio di Polizia Locale.

AVVERTE che

- l'inosservanza al presente, salvo che il fatto non con costituisca reato, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- la Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ANTONIO FUSE' in data 18/02/2026